



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

BANDO PER CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI DI PROMOZIONE
ECONOMICA - ANNO 2023 – II SEMESTRE

(approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 22/03/2023)



**BANDO PER CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI DI PROMOZIONE ECONOMICA -
ANNO 2023 – II SEMESTRE**

ARTICOLO 1 – Oggetto e risorse disponibili

Il presente bando definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative di promozione economica e territoriale organizzate da terzi nell'anno 2023, ai sensi del "Regolamento per gli interventi economici e la definizione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241" in breve "Regolamento" - approvato con delibera n. 4 Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria del 22.03.2022.

Per la concessione di contributi di cui al presente Bando le risorse stanziare sono pari a €150.000,00.

ARTICOLO 2 – Soggetti beneficiari

Possono accedere al presente avviso pubblico i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento, ossia:

- a) gli enti di diritto pubblico;
- b) le associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
- c) le imprese, in forma singola o associata, iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo.

Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi di cui al presente Bando i partiti politici ovvero le associazioni o le fondazioni agli stessi collegati.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti che al momento della presentazione non siano in regola con il pagamento del diritto annuale per l'anno in corso e per quelli precedenti, qualora dovuto. L'Ufficio Servizi per la digitalizzazione delle Imprese e Contributi per iniziative di promozione del territorio (di seguito "Ufficio") procede a richiedere la regolarizzazione delle posizioni irregolari dando un termine di 15 giorni di calendario, decorso il quale, in mancanza della regolarizzazione, le istanze pervenute non saranno prese in considerazione.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione del diritto annuale e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00.

Sono altresì inammissibili i soggetti che:

- non rispettino le condizioni stabilite dall'art. 4 comma 6 del DL 95/2012;
- non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi (DURC irregolare).

ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili



Sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti in programma dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 che abbiano le seguenti finalità:

- promozione culturale e/o turistica del territorio;
- valorizzazione delle eccellenze produttive;
- sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale locale.

Sono ammissibili a contributo solo le iniziative alle quali la Camera di commercio abbia concesso il patrocinio prima dell'esame della Commissione di Valutazione.

Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:

- a) finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- b) gestite da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) di carattere sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, che abbiano esclusivamente un interesse locale;
- d) ogni altra iniziativa non conforme ai principi del Regolamento e della normativa nazionale e comunitaria.
- e) che abbiano a loro volta ad oggetto la concessione di un sostegno economico-finanziario alla stessa iniziativa;
- f) in relazione ai quali le entrate previste, al netto del contributo camerale richiesto, siano uguali o superiori alle spese ammissibili previste.

ARTICOLO 4 – Formulazione richieste contributo

Le domande di contributo relative ad iniziative che si svolgeranno dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dovranno essere presentate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it dal **13 aprile al 18 maggio 2023**.

Saranno considerate inammissibili le domande di contributo inviate con altre modalità di trasmissione o al di fuori dei termini fissati dal primo comma del presente articolo.

La modulistica da utilizzare, a pena di inammissibilità, è reperibile sul sito web camerale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa, deve contenere:

- a) la denominazione, la sede, il codice fiscale e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente;
- b) qualora il patrocinio non sia stato già concesso, la richiesta di patrocinio camerale;
- c) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale e, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e



qualitativo (il file nei formati word e pdf dovrà essere inviato anche a contributi@umbria.camcom.it);

- d) il prospetto finanziario debitamente firmato delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- e) l'elenco delle imprese beneficiarie dell'iniziativa qualora sia previsto o prevedibile che esse possano ottenere dall'iniziativa proposta un beneficio pro quota economicamente apprezzabile al fine di permettere alla Camera di Commercio di consultare preventivamente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di verificare la regolare iscrizione nel Registro Imprese e il pagamento del diritto annuale;
- f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

La misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio che non potrà eccedere il 50% del totale dei costi previsti per l'iniziativa e, comunque, potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo.

Articolo 5 - Spese ammissibili, non ammissibili, non inerenti

Ai fini della classificazione delle spese per iniziative e progetti di promozione economica e territoriale si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio.

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se correttamente rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dai soggetti richiedenti.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti all'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Sono ammissibili le spese strettamente inerenti la realizzazione dei progetti di promozione economica per i quali è concesso il contributo camerale.

Si precisa inoltre che sono ammissibili:

- a) le spese generali di funzionamento (spese del personale, spese di gestione, beni di consumo) fino ad un massimo del 20% dell'importo totale ammesso a contributo, purché espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e correlate alle azioni da svolgere;
- b) le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, purché tale rapporto sia specificamente finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato. In mancanza di contratto



specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili.

- c) le spese per degustazioni con finalità promozionali;
- d) le spese di viaggio e ospitalità, comprensive delle spese di ristorazione solo per relatori/docenti/testimonial coinvolti nelle attività programmate;
- e) le spese relative all'organizzazione di coffee break e buffet solo esclusivamente nel caso in cui l'iniziativa consista in un convegno o congresso e comunque nel limite max del 30% degli altri costi ammissibili. Questi costi, se sostenuti per iniziative diverse da convegni e congressi o per la parte che eccede la percentuale ammessa del 30% in caso di convegni e congressi, si considerano non ammissibili e concorrono alla diminuzione delle entrate.

Non sono ammissibili, e quindi, non danno luogo ad alcun contributo camerale ma, se inserite nel rendiconto, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni:

- le spese non documentabili o non documentate in modo fiscalmente regolare;
- spese di rappresentanza (omaggi, gadget, cene di gala, ecc.);
- spese relative a coffee-break, buffet, ecc. sostenute nell'ambito di convegni e/o congressi che superano il limite massimo del 30% degli altri costi ammissibili, di cui al precedente punto d).

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- a) spese per acquisto di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- b) spese generali e spese per eventuale personale dipendente dell'organismo gestore dell'iniziativa in misura superiore al 20% degli altri costi ammissibili;
- c) costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio non comprovati da contratti specifici e per la parte eccedente il limite del 20% degli altri costi ammissibili nel caso in cui siano comprovati da contratti specifici;
- d) imposte e tasse, ad esclusione delle tasse di affissione, dei diritti S.I.A.E., dell'IVA indetraibile;
- e) spese fatturate:
 - amministratori e dipendenti del soggetto attuatore;
 - imprese o altri soggetti giuridici o relativi amministratori e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
 - imprese o altri soggetti giuridici o relativi amministratori e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;



- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

I costi non inerenti all'iniziativa finanziata non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. In sede di istruttoria di rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra il totale delle entrate dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate, considerate ai sensi del precedente comma, superiori alla spesa totale ammissibile.

Tutte le entrate e tutte le spese inerenti all'iniziativa finanziata dovranno far capo al soggetto beneficiario individuato nel provvedimento di ammissione.

I progetti finanziati non possono essere in nessun caso sostituiti con iniziative diverse né potrà essere accolta una loro richiesta di rimodulazione.

ARTICOLO 6 – Istruttoria formale delle domande di contributo

L'istruttoria formale delle domande di contributo verrà effettuata dall'Ufficio, che verificherà la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza della domanda.

Ove sia necessario, il responsabile dell'Ufficio provvederà a richiedere elementi informativi e documentazione integrativa fissando un termine non superiore a 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di integrazione a pena di improcedibilità.

L'istruttoria delle domande di contributo dovrà concludersi entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la loro presentazione, previsto dal precedente articolo 4 comma 1.

ARTICOLO 7 – Valutazione iniziative e assegnazione punteggio

Le richieste di contributo, la cui istruttoria formale si è conclusa positivamente, verranno esaminate da una Commissione di valutazione che sarà nominata con Determinazione del Segretario Generale dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande di contributo di cui all'art.4 comma 1.

La Commissione per la valutazione delle iniziative terrà conto dei criteri indicati nella Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente Bando.

Il punteggio complessivo massimo che può essere attribuito alle iniziative varia da 0 a 100. Non saranno ritenute ammissibili le iniziative che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60.



Al termine dei lavori la Commissione approverà la graduatoria dei progetti valutati, redatta in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria sarà trasmessa al Segretario Generale per gli atti conseguenti.

ARTICOLO 8 – Ammissione a contributo

Entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori della Commissione il Segretario Generale adotterà un provvedimento con il quale approverà definitivamente la graduatoria trasmessa dalla Commissione, concederà i contributi ai soggetti che hanno presentato le iniziative ammesse e provvederà al diniego nei confronti degli altri.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare necessariamente:

- a) l'importo del contributo;
- b) il soggetto beneficiario;
- c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione, nei termini previsti, della documentazione consuntiva attestante il perseguimento dei risultati attesi e l'effettivo sostenimento delle spese;
- d) gli eventuali altre condizioni a cui può essere subordinata l'erogazione;
- e) gli eventuali identificativi derivanti dalle procedure di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti.

La graduatoria sarà oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale della Camera di Commercio dell'Umbria.

Il Responsabile dell'Ufficio dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta concessione del contributo, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro il termine previsto dal successivo articolo 11.

In caso di mancata concessione del contributo, il Responsabile dell'Ufficio procederà ad informare per iscritto il soggetto richiedente indicando le relative motivazioni, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge.

ARTICOLO 9 – Entità contributo camerale

Il contributo camerale può essere concesso per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e, comunque, entro il tetto massimo stabilito per ciascuna fascia di punteggio ed indicato nella successiva tabella.

Per ciascuna iniziativa ammessa l'importo del contributo verrà calcolato sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione e applicando le regole di corrispondenza indicate nella seguente tabella:



PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'INIZIATIVA	IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE (nel limite del valore richiesto e nel rispetto del tetto massimo pari al 50% delle spese ammesse)
96=<P<=100	€ 15.000,00 (€ 35.000,00 se iniziative riconosciute di grande rilievo internazionale)
90=<P<=95	€ 10.000,00 (€ 25.000,00 se iniziative riconosciute di grande rilievo internazionale)
80=<P<=89	€ 5.000,00
70=<P<=79	€ 3.000,00
65=<P<=69	€ 1.500,00
60=<P<=64	€ 1.000,00
<60	Nessuno contributo

In una seduta antecedente quella di esame delle domande, la Commissione di valutazione stabilirà i criteri in base ai quali le iniziative potranno essere considerate "di grande rilievo internazionale" ai fini della quantificazione del tetto massimo applicabile nonché deliberare sulla opportunità di dettagliare i criteri di cui alla Tabella 1.

Tutte le iniziative utilmente collocate in ciascuna delle due graduatorie, che abbiano quindi riportato una valutazione pari o superiore a 60/100, saranno ammesse a finanziamento, nell'ordine delle rispettive graduatorie, fino ad esaurimento fondi secondo la percentuale di contribuzione e i principi di cui agli articoli precedenti. Ad esaurimento fondi, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle domande arrivate prima con riferimento al giorno di arrivo. In caso di ulteriore ex aequo sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo con posizione antecedente in graduatoria.

L'entità finale del contributo concesso sarà arrotondata per difetto, al centinaio di euro inferiore, se le ultime due cifre saranno minori o uguali a 50 oppure per eccesso, al centinaio di euro superiore, se le ultime due cifre saranno superiori a 50.

ARTICOLO 10 - Evidenza del contributo camerale

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le



comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale, nell'ultima versione disponibile, e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio dell'Umbria". L'apposizione del logo camerale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio dell'Umbria.

La mancata esposizione del logo camerale sulla documentazione prodotta per l'iniziativa finanziata comporterà in sede di liquidazione una decurtazione del contributo spettante, nella misura del 50% dell'ammontare concesso.

Per le iniziative in corso di svolgimento al momento della concessione del contributo o già concluse, la mancata evidenza del sostegno camerale non comporterà la decurtazione del contributo ma dovrà essere comunque garantita la pubblicità dell'intervento camerale, pur in un momento successivo allo svolgimento, mediante indicazione sul sito web della manifestazione o del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 11 – Rendicontazione delle iniziative

Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata ovvero, per le iniziative già svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione il soggetto beneficiario deve inviare la domanda di liquidazione, via PEC o con raccomandata A.R., secondo la modulistica predisposta a corredo del bando, insieme alla seguente documentazione di rendiconto:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi conseguiti sul piano della promozione economica e/o territoriale della regione;
- b) il rendiconto analitico, redatto secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio e nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, con elencazione, contenente tutti i dati necessari per la identificazione, delle fatture e degli altri documenti di spesa;
- c) solo nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, una relazione di un revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs 39/2010, redatta in forma libera e attestante il totale delle spese sostenute e delle entrate ricevute e da ricevere dal soggetto beneficiario per l'iniziativa finanziata dal presente Bando;
- d) le copie dei documenti di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.), dei quali si attesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, la conformità all'originale;



Tutte le spese relative ai contributi camerali dovranno essere comprovate con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.

Il pagamento delle spese ammissibili deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.

Non verranno rimborsati pagamenti effettuati in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

- e) nel caso in cui il contributo camerale non superi il 10% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa oppure l'importo complessivo del contributo stesso non superi la somma di € 3.000,00, non è richiesta la documentazione di cui al punto d) e per comprovare le spese sostenute sarà sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al punto b);
- f) la documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- g) la documentazione atta a stabilire la natura commerciale o meno dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'imposta del 4% a titolo d'acconto.

Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato con lettera del Segretario Generale su richiesta motivata degli interessati da presentarsi prima della scadenza dei termini di rendicontazione.

In nessun caso sarà possibile concedere una proroga per la realizzazione dell'iniziativa finanziata che vada oltre l'anno solare di riferimento del Bando.

Il mancato invio, senza giustificato motivo, della rendicontazione richiesta entro i termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo comporterà la revoca del contributo, che verrà disposta dal Segretario Generale con proprio provvedimento.

Art. 12 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo

Pervenuta la documentazione, l'Ufficio ne verifica la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza, nonché la coerenza con i contenuti e i tempi dell'iniziativa secondo quanto previsto dal presente Bando, richiedendo eventualmente le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti, la mancata risposta dell'interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo.



Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate e lo scostamento sia superiore al 25%, ma comunque inferiore o uguale al 50%, rispetto a quelle indicate nella domanda, in sede di liquidazione il contributo verrà proporzionalmente ridotto. Qualora invece lo scostamento tra consuntivo e preventivo risultasse superiore al 50% rispetto al preventivo, verrà disposta, con provvedimento del Segretario Generale, la revoca del contributo concesso.

Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o inefficace rispetto agli obiettivi attesi) la Camera di Commercio si riserva la facoltà di adottare le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

La liquidazione del contributo avverrà con provvedimento del Segretario Generale all'esito dell'attività istruttoria previa verifica della regolarità del DURC.

Su richiesta del soggetto beneficiario e previa effettuazione delle verifiche di regolarità contributiva, potrà essere disposta la liquidazione parziale del contributo camerale nei seguenti modi:

- a titolo di acconto, previa presentazione della documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori in conformità a quanto previsto al precedente comma 1 e in proporzione a detto stato di avanzamento;
- a titolo di anticipo, nella misura massima del 50%, dietro presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria per un importo pari all'anticipo richiesto.

ARTICOLO 13 – Regime di concessione dei contributi

Qualora la concessione dei contributi di cui al presente Bando si configuri come un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime *de minimis* in conformità alle normative comunitarie di cui ai Regolamenti UE nn.1407/2013 e 1408/2013 in base al settore di appartenenza del soggetto beneficiario.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

il contributo camerale si configura come aiuto di Stato se:

- a) il soggetto beneficiario sia un'impresa iscritta al Registro Imprese;
- b) dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, il soggetto attuatore dovrà fornire, prima della concessione del contributo, l'elenco delle imprese beneficiarie per permettere alla Camera di Commercio di verificare le condizioni di ammissibilità tramite Registro nazionale degli Aiuti di Stato e la regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo in caso di mancata piena regolarizzazione.

Qualora l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili con altri interventi agevolativi concessi per gli stessi costi ammissibili. Essi sono, invece, fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE

L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il soggetto beneficiario è, pertanto, tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera.

Il Segretario Generale può individuare fra le iniziative finanziate un campione rappresentativo delle stesse da sottoporre a verifica diretta durante il loro periodo di svolgimento da parte di dipendenti camerali appositamente individuati. L'esito di tali verifiche, volte a controllare la rispondenza delle attività realizzate al programma presentato, la presenza del logo camerale nei materiali promozionali, l'affluenza di visitatori ove possibile, costituirà documento di valutazione in occasione di eventuali richieste di contributo per successive edizioni delle medesime iniziative.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



ARTICOLO 15 – Obblighi di trasparenza a carico dei beneficiari

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129, come modificata dall'art. 35 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, prevede che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri siano tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Le imprese sono tenute a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A partire dal gennaio 2020, l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli *aiuti de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopraindicati, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul



proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

ARTICOLO 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali e trasparenza

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio informa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione delle domande di contributo/voucher/borse di studio e simili.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la CCIAA dell'Umbria con sede legale a Perugia in via Cacciatori delle Alpi, 42 – telefono 075/57481, indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@pec.umbria.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA dell'Umbria al seguente recapito email: rpd@umbria.camcom.it.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) gestire la domanda nelle fasi di:

- istruttoria, amministrativa e di merito, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese
- analisi della rendicontazione ai fini della liquidazione del contributo/voucher/borsa di studio

b) assolvere ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sul sito internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

c) fornire informazioni sulle attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio

La base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente:

per la finalità sub a) nell'art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento)

per la finalità sub b) nell'art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento)

per la finalità sub c) nel consenso dell'interessato.



Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per le finalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3 e quindi per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto, con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del beneficio richiesto.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) del paragrafo 3 è facoltativa.

5. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

6. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di Commercio dell'Umbria dai designati del trattamento, personale dipendente e assimilato autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali) e da soggetti che trattano dati per conto del titolare nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese nonché a soggetti controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, e



sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per esigenze legate alla gestione del procedimento (es. istituti di credito).

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. Trasferimento dati all'estero

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, in particolare di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

10. Diritti degli interessati

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA dell'Umbria ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei propri dati personali;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;



- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, il titolare ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.garanteprivacy.it>.

ARTICOLO 17 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è la responsabile dell'Ufficio U.O.S. Incentivi alle imprese – Contributi per iniziative di promozione del territorio, Paola Argenti.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Camera di Commercio dell'Umbria
U.O.S. Incentivi alle imprese – Contributi per iniziative di promozione del territorio Responsabile - Paola Argenti TEL. 0744/489227 – Paola Argenti TEL. 075/5748211 - Giulia Palma



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE/PROGETTI
(art. 7 del Bando)

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE	SCALA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A)	coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche approvate dalla Camera di Commercio	5 – poco coerente 25 – del tutto coerente	25
B)	incidenza dell'iniziativa sul sistema economico territoriale	0 – indiretta o solo temporanea 25 – diretta e duratura	25
C)	qualità della progettazione dell'iniziativa con riguardo alla previsione di tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;	0 – qualità scarsa 15 – qualità ottima	15
D)	trasversalità dell'iniziativa, con il coinvolgimento di più enti/organismi	0 - nessun organismo coinvolto 20 - pluralità di organismi coinvolti	20
E)	Inserimento dell'iniziativa in programmi pluriennali di sviluppo	5 - iniziativa <i>una tantum</i> 15 - iniziativa ricorrente	15

Punteggio massimo = 100 Punteggio minimo necessario = 60